Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 aprile 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 29 APRILE 1980:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.
Determinazione dei posti riservati ex art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da coprire con personale già dipendente degli enti soppressi di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.
Assegnazione al Comitato olimpico nazionale italiano del personale del soppresso Ente nazionale di assistenza ai lavoratori già destinato all'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del concorso pronostici Enalotto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.
Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.
Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.
Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente del Consorzio nazionale produttori canapa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente italiano della moda.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale artigianato e piccola industria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale protezione animali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente produttori selvaggina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente utenti motori agricoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Opera nazionale combattenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Unione italiana ciechi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Unione nazionale di assistenza all'infanzia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente del Consorzio nazionale produttori canapa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dei Consorzi per la tutela e per l'incremento della pesca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente italiano della moda.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente mostra-mercato dell'artigianato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale artigianato e piccola industria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale protezione animali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente patronato Regina Margherita pro ciechi « Paolo Colosimo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente utenti motori agricoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Opera nazionale combattenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Unione italiana ciechi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Unione nazionale di assistenza all'infanzia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente della Fondazione figli degli italiani all'estero.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente della Fondazione figli degli italiani all'estero.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Da 3675 a 3730)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. **887**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 192 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in criminologia clinica.

Art. 2.

L'art. 231, relativo alle materie di insegnamento della scuola di specializzazione in endrocrinologia, è modificato nel senso che l'insegnamento di anatomia ed endocrinologia degli organi endocrini del primo anno di corso è soppresso e sostituito da quello di anatomia ed embriologia delle ghiandole endocrine.

L'ultimo comma del suddetto art. 231 è soppresso e sostituito dal seguente:

Non sono concesse abbreviazioni di corso.

Art. 3.

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in criminologia clinica:

Scuola di specializzazione in criminologia clinica

Art. 266. — Presso l'istituto di antropologia criminale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, è istituita la scuola di specializzazione in criminologia clinica; la direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo dalla stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 267. — La scuola ha due indirizzi:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense, per i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo sociopsicologico, per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere, filosofia.

Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione.

La durata del corso della scuola è di tre anni.

La frequenza è obbligatoria.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 268. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) criminologia generale I;
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) criminologia generale II;
8) criminologia minorile;
9) trattamento criminologico,
10) politica criminale e diritto penitenziario.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:

1) psicopatologia generale;
2) psichiatria clinica;
3) diagnostica criminologica;
4) medicina legale e criminalistica;
5) psicodiagnostica;
6) neurologia e psichiatria forense;
7) prevenzione della patologia del comportamento;
8) tecniche di rieducazione minorile;
9) legislazione socio-sanitaria.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo socio-psicologico:

1) elementi di psicopatologia generale;
2) elementi di psichiatria clinica e forense;
3) tecniche di servizio sociale;
4) antropologia culturale;
5) elementi di medicina legale;
6) psicologia sociale;
7) tecniche psicopedagogiche;
8) sociologia della devianza;
9) metodi di prevenzione.

Insegnamenti complementari:

1) antropofenomenologia;
2) etologia dei comportamenti criminosi;
3) sociologia del diritto;
4) psicologia;
5) economia della sicurezza e della difesa sociale;
6) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
7) igiene mentale;
8) psicoterapia.

Art. 269. — Il piano degli studi della scuola di specializzazione è il seguente:

1° *Anno* (comune ai due indirizzi):

1) criminologia generale I;
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) una materia integrativa a scelta.

2° *Anno*:

a) *Indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense*:

1) criminologia generale II;
2) psicopatologia generale;
3) psichiatria clinica;
4) diagnostica criminologica;
5) medicina legale e criminalistica;
6) psicodiagnostica;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta.

b) *Indirizzo socio-psicologico*:

1) criminologia generale II;
2) elementi di psicopatologia generale;
3) elementi di psichiatria clinica e forense;
4) tecniche di servizio sociale;
5) antropologia culturale;
6) elementi di medicina legale;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta.

3° *Anno*:

a) *Indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense*:

1) neurologia e psichiatria forense;
2) prevenzione della patologia del comportamento;
3) trattamento criminologico;
4) tecniche di rieducazione minorile;
5) legislazione socio-sanitaria;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta.

b) *Indirizzo socio-psicologico*:

1) psicologia sociale;
2) tecniche psicopedagogiche;
3) sociologia della devianza;
4) metodi di prevenzione;
5) trattamento criminologico;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta.

Art. 270. — All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre anni di corso l'allievo deve indicare alla segreteria della scuola una materia integrativa, da scegliere tra le materie complementari ovvero tra quelle fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale non è iscritto. L'indicazione è vincolante.

Art. 271. — Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni pratiche nonchè da conferenze tenute da esperti stranieri e italiani.

Art. 272. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere, in filosofia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso.

L'ammissione avviene mediante concorso per esami e titoli.

Art. 273. — Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole materie o per gruppi di materie.

Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie fondamentali del suo indirizzo e tre relativi alle materie integrative da lui scelte.

I voti degli esami di profitto sono attribuiti in trentesimi; il voto dell'esame di diploma è attribuito in cinquantesimi.

Art. 274. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, in una delle materie di insegnamento. Il tema, concordato con il docente, deve essere presentato al direttore della scuola, per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di inizio dell'ultimo anno di corso.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in criminologia clinica, con specificazione dell'indirizzo seguito.

Art. 275. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione dello statuto dell'Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1980
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 888.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Lonigo.

N. 888. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Lonigo (Vicenza), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1980
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 889.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Cerea.

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Cerea (Verona), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1980
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 890.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Codroipo.

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Codroipo (Udine), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1980
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 891.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Todi.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Todi (Perugia), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1980
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 147.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 467, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno del 24 ottobre 1978 e del 17 luglio 1979 che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto dello Stato dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli del 20 dicembre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di dottrina dello Stato dell'Università stessa al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di istituzioni di diritto pubblico dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dottor Lucio D'Alessandro e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di dottrina dello Stato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 467, è attribuito unitamente al titolare dott. Lucio D'Alessandro alla cattedra di dottrina dello Stato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1980
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 251

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 novembre 1977, recante disposizioni esplicative per la concessione e la liquidazione dei contributi all'industria cantieristica.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, che prevede contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi;

Visti gli articoli 8 e 9 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1977, registrato il 6 febbraio 1978, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 116, con cui sono state emanate disposizioni esplicative per la concessione e la liquidazione dei contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi prevista dal suddetto art. 7;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1979, registrato il 13 settembre 1979, registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 37, recante modifiche al decreto ministeriale 4 novembre 1977;

Considerato che la compilazione del registro riepilogativo di magazzino è stata riconosciuta particolarmente complessa e onerosa, con conseguenti gravi possibilità di inadempimento da parte delle imprese, tanto da indurre il legislatore ad abrogare con effetto retroattivo al 1° gennaio 1974, mediante l'art. 6-*bis* della legge 23 febbraio 1978, n. 38, che ha convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che poneva appunto l'obbligo di tale compilazione;

Sentito al proposito il Ministero delle finanze - Direzione generale imposte dirette, il quale con foglio n. 9/333 del 3 marzo 1979 si è pronunciato in merito

alla portata sostanziale dell'abrogazione del citato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ritenuto pertanto di sopprimere l'esigenza del confronto documentale con il predetto registro riepilogativo di magazzino;

Accertato inoltre che a causa della complessità della documentazione che le ditte interessate debbono produrre, a corredo delle domande di concessione del contributo per gli immobilizzi relativi ai decorsi anni 1975, 1976, 1977 e 1978, si rende necessaria una ulteriore proroga a quella già prevista nel decreto ministeriale 20 marzo 1979;

Decreta:

Al decreto ministeriale 4 novembre 1977 con cui sono state emanate disposizioni esplicative per la concessione e la liquidazione dei contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi previsti dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articoli 2 e 3 - alla lettera *a*) sono soppresse le parole « confrontati annualmente, anche mediante successivo certificato del Registro italiano navale, con il registro riepilogativo di magazzino prescritto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Art. 7 - il primo periodo del quarto comma, già modificato con decreto ministeriale 20 marzo 1979, è sostituito dal seguente:

« Le imprese interessate possono fornire elementi o documenti, richiesti negli articoli precedenti, nel termine di novanta giorni, centottanta giorni, duecentosettanta giorni e trecentosessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ad integrazione di istanze di contributo presentate, rispettivamente, entro il 31 marzo 1976, il 31 marzo 1977, il 31 marzo 1978 e il 31 marzo 1979.

Roma, addì 27 ottobre 1979

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(3559)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Sostituzione di un componente il comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 20 giugno 1978, con il quale il dott. Aldo Crimi è stato sostituito dal dott. Salvatore Armato;

Visto il fonogramma con il quale l'avv. Alessandro Ingala è stato designato rappresentante della regione Campania;

Visto il fonogramma con il quale si conferma che il dott. Francesco Vaccaro parteciperà alle riunioni del suddetto comitato in caso di assenza o impedimento dell'avv. Alessandro Ingala;

Decreta:

L'avv. Alessandro Ingala, assessore per il commercio della regione Campania — o in caso di sua assenza il dott. Francesco Vaccaro, coordinatore del servizio commercio — parteciperà, in qualità di rappresentante della regione stessa, alle sedute del comitato previsto dall'art. 6 della legge n. 517/75, per l'esame delle domande di contributo in conto interessi relative alla predetta regione ed in sostituzione del dott. Salvatore Armato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4097)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975, concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 ottobre 1977, con il quale il dott. Michele De Pace è stato nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il restante periodo del quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980, in sostituzione del dott. Giorgio Stupazzoni ed in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il dott. Michele De Pace, componente del predetto comitato quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha rassegnato, con lettera in data 11 gennaio 1980, le proprie dimissioni da tale incarico;

Considerato che l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125 sopracitata, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è rappresentato nel comitato stesso da due suoi funzionari;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il dott. Michele De Pace, dimissionario, con il dott. Camillo De Fabritiis, direttore generale della direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il dott. Camillo De Fabritiis è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il restante periodo del quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980, in sostituzione del dott. Michele De Pace ed in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 232

(3219)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la nota n. 1001/Gab. del 16 gennaio 1980, con la quale il presidente della giunta della regione Veneto ha espresso l'intesa;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è sciolta.

Art. 2.

Il per. ind. Antonio Romano è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso.

Art. 3.

Il prefetto di Treviso, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(4098)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gliceroterpina » soluzione flacone × g 175, della ditta Farmacoterapico del Dr. Roberto Battista, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5951/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 16 gennaio 1958 e 26 novembre 1968, con i quali venne registrata al n. 13426 la specialità medicinale denominata « Gliceroterpina » soluzione flacone da g 175, a nome della ditta Farmacoterapico del Dr. Roberto Battista, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gliceroterpina » soluzione flacone × g 175, registrata al n. 13426, in data 16 gennaio 1958 e 26 novembre 1968, a nome della ditta Farmacoterapico del Dr. Roberto Battista, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2864)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego delle Puglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Puglie;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1488 del 1° febbraio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Antonio Acquaviva, rappresentante supplente della CISNAL, dimissionario, con il sig. Fedele Pampo;

Decreta:

Il sig. Fedele Pampo è nominato membro supplente della commissione regionale per l'impiego delle Puglie, quale rappresentante della CISNAL, in sostituzione del sig. Antonio Acquaviva, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3554)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 187 del 4 gennaio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Luigi Boero e il dott. Antonio Sandri, rispettivamente rappresentante effettivo e rappresentante supplente dell'Associazione degli industriali, entrambi dimissionari, con il dottor Felice Ballatore e con il dott. Gustavo Bracco;

Decreta:

Il dott. Felice Ballatore e il dott. Gustavo Bracco sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte, quali rappresentanti dell'Associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Luigi Boero e del dott. Antonio Sandri, entrambi dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3555)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Sostituzione di due membri effettivi e di due membri supplenti della commissione regionale per l'impiego della Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità dell'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 00967 datata 25 gennaio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, due rappresentanti effettivi e due supplenti della Federazione CGIL-CISL-UIL, rispettivamente, signori Enrico Diolaiti, Franco Costa, Giancarlo Bernini e Franco Bastelli, dimissionari, con i signori Mario Ricciarelli, Augusto Giorgioni, Renato Biasetton e Alberto Sabbatini;

Decreta:

I signori Mario Ricciarelli, Augusto Giorgioni, Renato Biasetton e Alberto Sabbatini sono nominati i primi due membri effettivi e gli altri due membri supplenti in seno alla commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, quali rappresentanti della Federazione CGIL-CISL-UIL, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Enrico Diolaiti, Franco Costa, Giancarlo Bernini e Franco Bastelli, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3556)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1980.

Modificazione del decreto ministeriale 15 gennaio 1977, contenente il regolamento di esecuzione della legge 19 maggio 1976, n. 398, sul commercio ambulante.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 19 maggio 1976, n. 398, recante norme sulla disciplina del commercio ambulante;

Considerata la necessità di emanare norme di modificazione del decreto ministeriale 15 gennaio 1977, contenente il regolamento di esecuzione della legge 19 maggio 1976, n. 398;

Considerato che l'art. 13 della legge predetta prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di norme di applicazione della legge stessa;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'ANCI e delle regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 9, quarto comma, del decreto ministeriale 15 gennaio 1977 è sostituito dal seguente:

« In caso di comprovata necessità, il termine di presentazione della domanda di vidimazione annuale può essere prorogato dal sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo di tempo non superiore a centoventi giorni. L'autorizzazione non vistata entro il termine del 31 dicembre, o quello stabilito dal provvedimento di proroga, può essere utilizzata solo per i trenta giorni successivi ».

Nell'art. 8, ultimo comma, del decreto ministeriale 15 gennaio 1977 va eliminato il riferimento all'art. 47, ottavo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, concernente il trasferimento della gestione di un esercizio commerciale.

Roma, addì 17 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3586)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « La Pineta di Ostia », in Roma-Ostia Lido, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 14 febbraio 1980, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « La Pineta di Ostia », con sede in Roma-Ostia Lido;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « La Pineta di Ostia », con sede in Roma-Ostia Lido, costituita per rogito notaio Claudio Pierantoni di Roma in data 11 settembre 1941, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il prof. Cosimo Rodio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PACINI

(3612)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dimepir », nelle confezioni 10 compresse e la relativa categoria 5 supposte, della ditta Ekofarm, in Torino, e poi ceduta alla ditta Roskal S. S.p.a., in Ferrara, e ora della ditta Medwerke, in Roma. (Decreto di revoca n. 5997/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 13 gennaio 1961, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 17752 e 17752/A la specialità medicinale denominata « Dimepir », nella confezione 10 compresse e la relativa categoria 5 supposte, a nome della ditta Ekofarm, con sede in Torino, via Assarotti, 3, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Viste le scritture private in data 10 dicembre 1961, registrata a Ferrara il 14 dicembre 1961, in data 24 giugno 1964, registrata a Roma il 26 giugno 1964 e in data 2 marzo 1966, registrata a Roma il 5 marzo 1966, con le quali la specialità medicinale suddetta è stata rispettivamente ceduta alla ditta Roskal S.p.a., con sede in Ferrara, via Borgo Leoni, 71, alla ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, e alla ditta Medwerke, con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33;

Considerato che i richiesti trasferimenti non sono stati perfezionati essendo incompleta la documentazione;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dimepir », nelle confezioni 10 compresse e la relativa categoria 5 supposte, registrata rispettivamente ai numeri 17752 e 17752/A in data

13 gennaio 1961, a nome della ditta Ekofarm, con sede in Torino, via Assarotti, e poi ceduta alla ditta Roskal S.p.a., con sede in Ferrara, via Borgo Leoni, 71, ed ora della ditta Medwerke, con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3786)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Cagliari;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Cagliari sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 22.114
Salariati fissi:	
comuni .	L. 18.030
qualificati	» 19.602
specializzati	» 20.890

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3551)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artrene », 20 confetti cheratinizzati, la categoria 10 fiale da 2 cc, la serie di categoria 6 fiale $\times$ 5 cc e 6 fiale $\times$ 10 cc, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 6013/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 giugno 1959, con il quale venne registrata la specialità medicinale denominata « Artrene » e venne attribuito il n. 15205 alla preparazione confetti nella confezione 20 confetti cheratinizzati, il n. 15205/A alla categoria 10 fiale da 2 cc il n. 15205/A-1 alla serie di categoria 6 fiale da 5 cc il n. 15205/A-2 alla serie di categoria 6 fiale da 10 cc, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966, con la quale la Albi terapeutici S.p.a. ha ceduto la proprietà ed il diritto di fabbricazione della specialità medicinale registrata al n. 15205/A alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/*a*;

Rilevato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Artrene », registrata in data 20 giugno 1959 ai numeri 15205 per la preparazione confetti (confezione 20 confetti cheratinizzati), 15205/A per la categoria 10 fiale da 2 cc, 15205/A-1 per la serie di categoria 6 fiale da 5 cc, 15205/A-2 per la serie di categoria 6 fiale da 10 cc, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/*a*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 21 aprile 1980, il decreto ministeriale 11 marzo 1980 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Palmieri Gabriella Libera alla sede di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, messa a concorso con avviso pubblicato il 30 novembre 1979.

(4258)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 27 marzo 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Lazio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 1979, con la quale è stata finanziata la prosecuzione, fino al 31 marzo 1980, del programma di occupazione giovanile predisposto dalla regione Lazio;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di prosecuzione del suddetto programma fino al 30 giugno 1980, avanzata dalla stessa regione e comportante una spesa complessiva di L. 11.831.439.280;

Tenuto conto che la regione Lazio ha esaurito sia i fondi ad essa a suo tempo assegnati con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979, che una parte consistente del 25% delle somme accantonate per interventi da parte di enti pubblici diversi dalla regione;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Prende atto

della richiesta avanzata dalla regione Lazio di prorogare fino al 30 giugno 1980 i contratti di formazione e lavoro stipulati con i giovani ai sensi dell'art. 26 della legge n. 285/77, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'onere derivante dalla proroga dei suddetti contratti è posto a carico della regione Lazio.

Il CIPE si riserva di determinare la misura di un eventuale contributo a favore della regione Lazio non appena sarà accertata l'entità delle somme disponibili alla data del 31 marzo 1980 in conseguenza dell'applicazione del terzo comma dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(4202)

Deliberazione 27 marzo 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Sicilia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 24 febbraio 1978, con la quale, tra l'altro, è stato finanziato il programma di occupazione giovanile predisposto dalla regione Sicilia;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica espletata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle seguenti richieste, approvate con delibera della giunta regionale della Sicilia n. 71 del 29 febbraio 1980:

1) di prosecuzione, per un periodo di dodici mesi, dei seguenti due progetti, già finanziati con delibera CIPE del 24 febbraio 1978:

progetto n. 6: «Censimento terre incolte ed indagine conoscitiva sul patrimonio zootecnico», relativo a quattrocentoquattro giovani e comportante una spesa complessiva di L. 4.167.144.095;

progetto n. 7: «Turismo», relativo a seicentosette giovani e comportante una spesa complessiva di L. 6.206.888.144;

2) proposta di modifica del programma 1977-78 con riferimento a due progetti non ancora avviati:

aumento numerico giovani da duecentoquaranta a cinquecentoventi per il progetto n. 5: «Censimento reti idriche e fognanti», con una spesa complessiva di L. 5.442.601.544;

ristrutturazione ed avvio, in sostituzione del progetto n. 8, del progetto n. 11: «Riordino archivi comunali», relativo a cinquecentosettantadue giovani e comportante una spesa complessiva di L. 5.786.497.754;

Ritenuta l'opportunità di aderire alle suddette richieste;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono confermati, per un periodo di dodici mesi, i due progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Sicilia, descritti in premessa.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la prosecuzione dei due progetti di cui al comma precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Sono approvate le richieste di modifica sopra indicate, al programma di occupazione giovanile 1977-78 predisposto dalla regione Sicilia.

L'onere derivante dalla prosecuzione dei suddetti due progetti e dalla modifica del programma 1977-78, trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati dalla regione Sicilia con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(4203)

Deliberazione 27 marzo 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Molise.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla norma-

tiva del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Considerato che nella seduta dell'11 gennaio 1980 il CIPE ha preso atto della ripartizione a trentadue comuni, da parte della regione Molise, di complessive L. 1.240.000.000 per la predisposizione di progetti di occupazione giovanile ex art. 26, nonché dell'approvazione da parte della stessa regione di cinque progetti di iniziativa regionale e di cinque progetti di iniziativa comunale;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle seguenti richieste avanzate dalla regione Molise:

di finanziamento di trentatre progetti di occupazione giovanile predisposti da ventuno dei trentadue comuni di cui sopra, approvati con delibera della giunta regionale del Molise n. 384 del 18 ottobre 1979, che prevedono l'impiego di centosessantasei giovani, per un periodo variabile dai quattro ai dodici mesi, con una spesa complessiva di L. 845.470.000;

di finanziamento di cinque nuovi progetti di iniziativa comunale, approvati con delibera della giunta regionale n. 384 del 18 ottobre 1979, che prevedono l'impiego di sedici giovani, per un periodo variabile dai sette ai dodici mesi, con una spesa complessiva di L. 110.000.000;

di finanziamento di cinque nuovi progetti di iniziativa regionale, approvati con delibera della giunta regionale n. 384 del 18 ottobre 1979, comportanti l'impiego di centottantotto giovani, per un periodo variabile dai sei ai dodici mesi, con una spesa complessiva di L. 1.630.000.000;

di prosecuzione — delibera della giunta regionale n. 384 del 18 ottobre 1979 — di due progetti di occupazione giovanile, per un periodo di dodici mesi, nonché di trasformazione, per lo stesso periodo, dei contratti di lavoro stipulati con i quattordici giovani impegnati in tali progetti, in contratti di formazione e lavoro, con una spesa complessiva di L. 130.000.000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono finanziati, per i periodi sopra indicati, i trentatre progetti di occupazione giovanile predisposti da ventuno dei trentadue comuni di cui alle premesse.

Sono finanziati, per i periodi di cui sopra, i dieci nuovi progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Molise descritti in premessa.

Sono confermati, per un periodo di dodici mesi, i due progetti di occupazione giovanile di cui sopra.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione dei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo alla prosecuzione dei suddetti progetti, nonché al finanziamento dei nuovi progetti regionali e comunali trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Molise con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(4204)

Deliberazione 27 marzo 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetto di occupazione giovanile presentato dalla regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, sono stati assegnati alle regioni i fondi recati dalla legge n. 285/77;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di finanziamento del progetto di occupazione giovanile approvato con delibera della giunta regionale della Sardegna in data anteriore al 15 gennaio 1980, concernente «l'analisi delle risorse storico-ambientali e culturali del territorio regionale» che prevede l'assunzione di cento giovani, per un periodo di dodici mesi, con una spesa complessiva di L. 878.841.425;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' finanziato, per un periodo di dodici mesi, il progetto di occupazione giovanile predisposto dalla regione Sardegna di cui alle premesse.

L'onere relativo al suddetto progetto trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Sardegna con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(4205)

Deliberazione 27 marzo 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetto di occupazione giovanile predisposto dalla provincia autonoma di Bolzano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, si è proceduto all'assegnazione dei fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni e alle province medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di finanziamento, avanzata dalla provincia autonoma di Bolzano, di un progetto di occupazione giovanile, approvato con delibera della giunta provinciale n. 8818 del 21 dicembre 1979, che prevede l'impiego di dieci giovani, per un periodo di dodici mesi, con una spesa complessiva di L. 69.189.346;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' finanziato, per un periodo di dodici mesi, il progetto di occupazione giovanile predisposto dalla provincia autonoma di Bolzano, di cui alle premesse.

L'onere relativo al suddetto progetto trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla provincia autonoma di Bolzano con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 giugno 1979.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(4206)

Deliberazione 27 marzo 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Abruzzo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per la occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Considerato che nella seduta dell'11 gennaio 1980 il CIPE ha preso atto della predisposizione da parte della regione Abruzzo di sette nuovi progetti di occupazione giovanile;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica espletata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle seguenti richieste avanzate dalla regione Abruzzo:

di finanziamento di sette nuovi progetti di occupazione giovanile approvati con delibera della giunta regionale n. 7356 del 13 dicembre 1979, che prevedono l'occupazione di centocinquantasette giovani, per un periodo di dodici mesi, con una spesa complessiva di L. 1.440.031.993;

di prosecuzione — delibera della giunta regionale n. 7357 del 13 dicembre 1979 — per un periodo variabile dai quattro agli otto mesi, di sei progetti del programma 1977-78, nonchè di trasformazione dei contratti di lavoro stipulati con i seicentosedici giovani impegnati in tali progetti in contratti di formazione e lavoro, con una spesa complessiva di L. 2.702.871.645;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono finanziati, per un periodo di dodici mesi, i sette nuovi progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Abruzzo, di cui alle premesse.

Sono confermati, per un periodo variabile dai quattro agli otto mesi, i sei progetti di occupazione giovanile del programma 1977-78 predisposti dalla stessa regione.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione dei sei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Abruzzo con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(4207)

Deliberazione 27 marzo 1980. Assegnazione di fondi al Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto che con la propria deliberazione del 22 febbraio 1980, concernente la ripartizione dei fondi e le modalità di attuazione del programma di edilizia popolare di cui alla suddetta norma legislativa, è stata assegnata la somma di lire 95 miliardi al comune di Milano;

Vista la lettera n. 40104/1227 Ed. Pop. 80 in data 13 marzo 1980 del comune di Milano, con la quale viene formulata la proposta di assegnare al Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare (CIMEP) parte della somma attribuita al comune di Milano ai fini della realizzazione di interventi nei seguenti comuni immediatamente vicini al territorio dello stesso comune:

Monza	L. 7 miliardi
Sesto S. Giovanni	» 6 »
Cinisello Balsamo	» 4 »
Cologno Monzese	» 5 »
Rho	» 4 »
Corsico	» 4 »
Bollate	» 4 »
S. Giuliano Milanese	» 3 »
Bresso	» 3 »
Totale	L. 40 miliardi

Considerato che il suddetto consorzio, la cui costituzione è stata approvata con decreto del prefetto di Milano 16 marzo 1965, n. 17891, comprende attualmente novanta comuni della provincia di Milano più l'amministrazione provinciale di Milano;

Visto che dallo statuto di detto consorzio risulta che scopo del consorzio è l'attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, e lo sviluppo degli insediamenti urbani secondo le modalità previste dallo stesso statuto;

Ritenuto che sia conforme alla norma legislativa soprarichiamata l'attuazione del programma attraverso consorzi di comuni;

Delibera:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a ripartire la somma di lire 95 miliardi assegnata al comune di Milano con la precedente deliberazione del 22 febbraio 1980 per 55 miliardi di lire al comune di Milano per la realizzazione di alloggi nel territorio del comune medesimo secondo le modalità fissate dalla stessa deliberazione, e per 40 miliardi di lire al Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare (CIMEP) di Milano a condizione che questo ne abbia deliberato la esclusiva destinazione per la realizzazione di alloggi, con gli stessi criteri soprarichiamati, nel territorio dei seguenti comuni e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Monza	L. 7 miliardi
Sesto S. Giovanni	» 6 »
Cinisello Balsamo	» 4 »
Cologno Monzese	» 5 »
Rho	» 4 »
Corsico	» 4 »
Bollate	» 4 »
S. Giuliano Milanese	» 3 »
Bresso	» 3 »
Totale	L. 40 miliardi

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(4208)

Deliberazione 27 marzo 1980. Porto di Trapani. Costruzione di banchine al servizio della zona industriale dello stesso comune.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il programma quinquennale per il Mezzogiorno approvato con delibera del 31 maggio 1977;

Visto l'art. 56 del testo unico sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che prevede che il CIPE possa autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, nei casi in cui l'intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonchè dalla impossibilità di provvedervi altrimenti;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, contenuta nella nota n. 408 del 21 febbraio 1980, diretta ad autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, nel porto di Trapani, di banchine a servizio della zona industriale dello stesso comune;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici - Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo, allegata all'anzidetta proposta nella quale sono individuate le opere ritenute indispensabili da realizzarsi nel porto di Trapani in base al vigente piano regolatore;

Visti i pareri favorevoli espressi dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali in data 21 febbraio 1980 e della commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno in data 11 marzo 1980;

Considerato che ai sensi della normativa vigente le opere di che trattasi esulano dalla competenza della regione siciliana e che nel programma di intervento di cui alla legge n. 843/78 non è compreso il porto di Trapani;

Delibera:

Nell'ambito del programma di intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 e dei relativi piani annuali, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare, nei limiti di una spesa di 10 miliardi di lire, la realizzazione delle opere portuali di cui alla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno indicata in premessa, previa puntuale verifica sulla rispondenza delle opere stesse alle effettive esigenze della zona industriale di Trapani.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(4209)

Deliberazione 27 marzo 1980. Progetto finalizzato « Metallurgia » del Consiglio nazionale delle ricerche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere del 9 ottobre 1975, del 12 maggio 1977, del 24 febbraio 1978, del 25 gennaio 1979, del 5 luglio 1979 e del 17 gennaio 1980, con le quali il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad avviare complessivamente venticinque progetti finalizzati;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica presentata con nota n. 6192/8 in data 13 novembre 1979 in ordine all'avvio di un nuovo progetto finalizzato riguardante la metallurgia;

Vista la relazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica sullo studio di fattibilità del progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche « Metallurgia »;

Vista la nota aggiuntiva dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca trasmessa in data 25 febbraio 1980;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1) Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a dare avvio al progetto finalizzato « Metallurgia » e ad attuare il relativo progetto esecutivo, tenendo conto delle seguenti direttive:

a) assicurare una effettiva complementarietà con le ricerche industriali del settore, e consolidare l'impegno da parte industriale a contribuire al 40% del fabbisogno finanziario dei progetti loro assegnati;

b) promuovere adeguati sviluppi della ricerca universitaria con una opportuna distribuzione di compiti con università e industria;

c) coordinare i rapporti con i progetti finalizzati « Energetica » e « Trasporti » per quanto riguarda, in particolare, i materiali metallici;

d) verificare la effettiva coerenza del sottoprogetto *D*, « Studi ed ottimizzazioni di processi metallurgici » del progetto metallurgia con gli obiettivi generali del progetto stesso.

2) Il Consiglio nazionale delle ricerche assicurerà che la direzione del progetto finalizzato « Metallurgia » segua attentamente gli sviluppi in sede internazionale del settore per una continua valutazione dell'attualità delle ricerche, al fine di apportare le eventuali revisioni di obiettivi in corso d'opera.

3) Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica provvederà a garantire che lo svolgimento dei programmi di ricerca resti coordinato con gli obiettivi di ricerca applicata e di sviluppo individuati dal programma finalizzato siderurgia ex art. 2 della legge n. 675 e approvato con delibera del CIPI del 9 marzo 1979, nonchè con il progetto speciale di ricerca scientifica applicata nel Mezzogiorno, previsto dal programma quinquennale di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183, approvato dal CIPE il 20 luglio 1979.

4) Il progetto avrà finanziamento pluriennale a partire dal 1981. Le spese per il progetto esecutivo da sostenersi nel 1980, saranno coperte con parte della somma di lire 6,8 miliardi che costituisce l'apposito fondo di riserva per nuovi progetti finalizzati e con i fondi che si renderanno eventualmente disponibili per l'anno 1980 in sede di approvazione del consuntivo 1979.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(4210)

Deliberazione 27 marzo 1980. Ripartizione fra le regioni a statuto ordinario dell'anticipo del 5% sulla disponibilità finanziaria del 1980 in materia di edilizia scolastica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante disposizioni per esercitare in via provvisoria il bilancio dello Stato per il 1980;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 412/75 il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281/70, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc. e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e l'indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, che ha espresso parere nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalle regioni, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Visto l'art. 6, quarto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che nell'ambito della suddetta assegnazione triennale si provveda annualmente ad un'erogazione di fondi alle regioni in misura pari al 5 % delle assegnazioni stesse per sopperire alle spese d'avvio dell'intervento;

Considerato che occorre ripartire l'anticipo del 5 % sulla disponibilità finanziaria del 1980 fra le regioni a statuto ordinario;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Delibera:

La somma complessiva di L. 13.679.242.500, corrispondente all'anticipo del 5 %, per il 1980, è ripartita fra le regioni a statuto ordinario come segue:

Regioni	Somme (in lire)
Piemonte	988.102.500
Lombardia	2.130.843.000
Veneto	1.033.923.000
Liguria	357.951.000
Emilia-Romagna	795.943.500
Toscana	801.091.500
Umbria	178.167.000
Marche	359.815.500
Lazio	1.510.525.500
Abruzzo	331.221.000
Molise	84.628.500
Campania	2.181.778.500
Puglia	1.971.502.500
Basilicata	213.279.000
Calabria	740.470.500
Totale	13.679.242.500

La predetta erogazione del 5 % per il 1980, sarà effettuata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica soltanto nei confronti di quelle regioni che hanno provveduto ad approvare il programma triennale di edilizia scolastica 1978-80 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 412/75, e nei cui confronti sono stati emessi i decreti interministeriali di attribuzione dei fondi ex art. 3, quinto comma, della legge n. 412/75.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(4211)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Auspicio », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1980 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Auspicio » a r.l., in Roma, costituita in data 20 settembre 1974 per atto a rogito del notaio Andrea Ienna ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi il dott. Duilio Luttazzi.

(4158)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Guspini, al Banco di Sardegna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari) è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Governatore: CIAMPI

(3525)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/326 datato 23 luglio 1935, con il quale il cognome del sig. Legiša Giovanni, nato a Malchina (Duino-Aurisina) il 5 dicembre 1894, venne ridotto nella forma italiana di « Leghissa », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Pernarcic ed ai figli Oscarre e Maria;

Vista la domanda prodotta in data 3 aprile 1980, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.na Leghissa Sonia, nata a Duino-Aurisina il 23 novembre 1957 e residente a Malchina 52 (Duino-Aurisina), chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Legiša », posseduto dal padre Oscarre prima dell'emanazione del predetto decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Oscarre, sig.na Leghissa Sonia, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Legiša ».

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 10 aprile 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(4125)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, riguardanti l'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, riguardante l'ordinamento della banda della guardia di finanza;

Vista la legge 20 dicembre 1977, n. 965, contenente nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Tenuto conto che è vacante il posto di ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza;

Decreta

Art. 1.

Posto messo a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) alla data del 31 dicembre 1980 abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 40°. Tale limite è elevato a 45 anni per gli appartenenti ai corpi e alle bande musicali. A detti limiti di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

b) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto regolarmente riconosciuto;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

d) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza come ufficiale, ed abbiano statura non inferiore a m 1,65;

e) ottengano il nulla osta della competente autorità militare.

Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovino in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al Comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del Comando generale della guardia di finanza per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato I)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio di cui è in possesso;

g) il diploma previsto alla lettera *b*) del precedente articolo 2;

h) il distretto militare di appartenenza e la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Alla domanda devono essere allegati:

a) l'originale diploma di strumentazione per banda o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) l'originale o una copia autentica del titolo di studio e ogni altro documento che il concorrente ritenga utile per comprovare la cultura generale e la perizia artistica.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

c) per i concorrenti che sono tenuti a produrlo il nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo;

d) un certificato in bollo attestante l'appartenenza a bande e corpi musicali, per i concorrenti che abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti dal precedente art. 2, lettera *a*);

e) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro la stessa data.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazioni del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;

b) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza, in qualità di ufficiali;

c) la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882;

d) il comitato di vigilanza per la prova scritta, costituito dalla commissione di cui alla precedente lettera *c*), integrata da altri ufficiali del Corpo in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale maestro direttore della banda della guardia di finanza.

Le proposte di esclusione sono formulate dal comandante generale della guardia di finanza sulla base del giudizio espresso dalla commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6.

Art. 8.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale o per le prove di esame, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

Art. 9.

Documento di identificazione

All'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e alle prove di esame, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o un documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 10

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della commissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 6, presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

esame psicotecnico.

Il giudizio espresso dalla suddetta commissione in ordine al possesso della predetta idoneità è definitivo.

Art. 11.

Valutazione dei titoli

Prima delle prove di esame, la commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*) del precedente art. 6 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/20.

Art. 12.

Esami di concorso

Gli esami di concorso consistono in:

un esame scritto, articolato su tre prove, come specificato al successivo art. 13;

un esame pratico in unica prova, come specificato al successivo art. 14;

un esame orale in unica prova, come specificato al successivo art. 15.

I suddetti esami avranno luogo a Roma nei giorni e nelle ore che saranno fissati dal comando generale e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio degli stessi.

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni concorrente, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico e nell'esame orale il concorrente che riporta in ciascun esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Art. 13.

Esame scritto

L'esame scritto consiste nelle seguenti tre prove:

1ª *prova*: sviluppo su due o più pentagrammi, quale guida strumentale, di una marcia militare, funebre, trionfale ecc., su tema scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 14);

2ª *prova*: armonizzazione a quattro voci di un brano scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 10);

3ª *prova*: riduzione per banda di un brano di musica composto originariamente per pianoforte od organo, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 14).

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti. Se la commissione non avrà disponibili tante copie quanti saranno i concorrenti concederà ai concorrenti stessi il tempo necessario per copiare il testo del tema, da non comp[illegible] quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 14.

Esame pratico

I concorrenti che hanno superato l'esame scritto di cui al precedente art. 13 saranno ammessi a sostenere l'esame pratico, che consiste in una prova di concertazione e direzione di un pezzo per banda (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 5; tempo massimo per la durata della prova: ore 1). Per questa prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica, preventivamente scelti dalla commissione giudicatrice, pari al doppio del numero dei concorrenti ammessi alla prova stessa. Ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi concertare e dirigere secondo le modalità che saranno stabilite dalla commissione. L'ordine di precedenza per la suddetta estrazione sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito l'ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto i concorrenti che potranno essere esaminati nel giorno, gli altri proce-

deranno all'estrazione e sosterranno l'esame nei giorni successivi, con le modalità predette. I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Art. 15.
Esame orale

I concorrenti giudicati idonei nell'esame pratico di cui al precedente art. 14 saranno ammessi all'esame orale, che consiste in interrogazioni sui seguenti argomenti:

nozioni di storia della musica;
organizzazioni di bande e fanfare e loro sviluppo storico;
tecnica degli strumenti per banda.

Per tale prova il tempo massimo fissato è di un'ora complessivamente.

Art. 16.
Graduatoria

Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice procederà alla compilazione della graduatoria finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nell'esame pratico ed il voto ottenuto nell'esame orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo.

Art. 17.
Nomina e conferimento del grado

Al vincitore del concorso è conferito, all'atto della nomina a maestro direttore della banda del Corpo, il grado di capitano in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.

Il Ministro delle finanze però, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinunce.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda o corpo musicale consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti nella Forza armata o nel Corpo di provenienza.

Art. 18.
Avanzamento

L'ufficiale maestro direttore di banda consegue ad anzianità il grado di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza di anni sei in ciascuno dei gradi inferiori.

Art. 19.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando legione allievi per i viaggi di ritorno in famiglia.

Al candidato dichiarato vincitore del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della legione allievi Roma, per assumere servizio quale maestro direttore della banda della guardia di finanza.

Art. 20.
Documentazione da produrre

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare o far pervenire al Comando generale della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare, e per il personale statale di ruolo la copia integrale dello stato matricolare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati «abile arruolato», il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), l'interessato può produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

Se il candidato è in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, nonché in servizio di ruolo nell'amministrazione statale, deve produrre soltanto il documento di cui alla lettera *e*), primo capoverso.

La data di arrivo della documentazione anzidetta spedita a mezzo raccomandata è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1980
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 90

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza - Via Sicilia, 178 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento del maestro direttore della banda della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di strumentazione per banda conseguito in data . . . . . con il punteggio di . . . .;

e) di essere in possesso del titolo di studio (4) . . .;

f) di essere celibe o vedovo, ovvero coniugato con . figli;

g) di essere iscritto al distretto militare di . o capitaneria di porto di . . . . e che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) . .

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (6).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . provincia di . . . . via . . n.

Allega alla presente il nulla osta della competente autorità militare (per i concorrenti che sono tenuti a produrlo) e i seguenti titoli, diplomi ed attestati (7) . . . .

Data, ...

Il candidato

. . . .

Visto per l'autenticità della firma (8) . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Maturità classica o scientifica, ecc.

(5) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(6) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(7) Diploma di strumentazione per banda, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 4 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere, comunque, trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(8) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(4216)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a settantotto posti di consigliere, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a settantotto posti di consigliere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa (indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio 1980), avranno luogo nei giorni 3 e 4 luglio 1980, in Roma, presso il palazzo dei Congressi, quartiere EUR, con inizio alle ore 8.

(3752)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 29-30 del 20-27 luglio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1976.

(3854)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Capelli Ludovico, nato a Taranto il 10 ottobre 1930 . . . . punti 100 su 100
2) Pinna Giuliano, nato a Osilo l'8 luglio 1944 . . . . » 100 »
3) Pompilio Sergio, nato a Viterbo il 15 marzo 1940 . . . . » 100 »
4) Consoli Nicola, nato a Buonabitacolo il 27 febbraio 1941 . . . . » 96 »
5) Sottini Giorgio, nato a Brescia il 27 giugno 1942 . . . . » 96 »
6) De Masi Renato, nato a Napoli il 7 novembre 1928 . . . . » 95 »
7) Papa Giuseppe, nato a Decamere il 2 aprile 1938 . . . . » 95 »
8) Scapaticci Roberto, nato a Vimercate il 7 maggio 1944 . . . . » 95 »
9) Temperini Umberto, nato a Roma l'8 marzo 1937 . . . . » 95 »
10) Altieri Vito, nato a Foggia il 20 febbraio 1933 . . . . » 94 »
11) Poddighe Michele Carlo, nato a Castelsardo il 13 agosto 1944 . . . . . » 94 »
12) Canesi Bianca, nata a Monza il 25 ottobre 1943 . . . . » 93 »
13) Bosso Pietro, nato a Biella il 1° aprile 1944 . » 92 »
14) Lancia Ascenzo, nato a Colfelice il 18 dicembre 1944 . . . . » 92 »
15) Macchioni Paolo, nato a Firenze il 20 novembre 1936 . . . . » 92 »
16) Perugi Gianfranco, nato a Viterbo il 23 giugno 1942 . . . . » 92 »
17) Brighina Giuseppe, nato ad Altavilla Irpina il 28 agosto 1943 . . . . . . » 91 »
18) Scaglione Bernardo, nato a Napoli il 27 marzo 1936 . . . . » 91 »
19) Battioni Augusto, nato a Roma il 10 dicembre 1935 . . . . » 90 »
20) Dalla Vestra Paolo, nato a Belluno l'11 ottobre 1935 . . . . » 90 »
21) Dardani Giorgio, nato a Belluno il 12 agosto 1933 . . . . » 90 »
22) De Rossi Giulio, nato a Bellano il 7 luglio 1944 . . . . » 90 »
23) Di Lorenzo Fulvio, nato a Torino il 1° marzo 1938 . . . . » 90 »
24) Ferracin Giuseppe, nato a Vicenza il 29 maggio 1934 . . . . » 90 »
25) Guttuso Vincenzo, nato a Catania il 13 marzo 1925 . . . . » 90 »
26) Langella Alfonso, nato a Boscoreale il 14 giugno 1927 . . . . » 90 »
27) Maglione Paola, nata a Tripoli l'8 marzo 1941 . . . . » 90 »
28) Ravanini Giovanni, nato a Novara il 19 gennaio 1927 . . . . » 90 »

29) Scalia Giovanni, nato ad Acireale il 22 luglio 1926	punti	90	su 100
30) Visconti Mario, nato a Terzigno il 7 gennaio 1942	»	90	»
31) D'Angelo Dario, nato a Tortoreto il 1° ottobre 1939	»	89	»
32) Borghi Francesco, nato a Roma il 20 luglio 1942	»	88	»
33) Indemburgo Vincenzo, nato a Monreale l'8 dicembre 1940	»	88	»
34) Perrotta Pasquale, nato a Castelcivita il 22 maggio 1931	»	88	»
35) Raffaele Albino, nato a S. Maria di Catanzaro il 20 agosto 1944	»	88	»
36) Salvatori Roberto, nato a Seravezza il 1° ottobre 1939	»	88	»
37) Zanchi Paolo, nato a Venezia il 9 luglio 1942	»	88	»
38) Angelini Giampaolo, nato a Belluno il 15 ottobre 1943	»	87	»
39) Aprile Alessandro Simone, nato a Torre Annunziata il 3 settembre 1940	»	86	»
40) Bisacchi Ugo, nato a Roma il 18 luglio 1932	»	86	»
41) Buccieri Mario, nato a S. Pietro in Guarano l'8 settembre 1936	»	86	»
42) D'Ambrosio Cesare Maria, nato ad Albino il 20 maggio 1938	»	86	»
43) Giannelli Giuseppe, nato a Suvereto il 2 ottobre 1936	»	86	»
44) Rossi Sauro, nato a Glasgow il 12 settembre 1924	»	86	»
45) Manghisi Onofrio Giuseppe, nato a Castellana Grotte il 28 gennaio 1940	»	85	»
46) Motta Paolo Emilio, nato ad Andorno Micca il 7 giugno 1939	»	85	»
47) Olivieri Pier Giorgio, nato a Pieve di Cadore il 21 settembre 1939	»	85	»
48) Rea Franco, nato a Napoli il 1° settembre 1938	»	85	»
49) Bocchinfuso Vincenzo, nato a Maenza il 15 ottobre 1942	»	84	»
50) Degori Domenico, nato a Taurianova il 10 novembre 1938	»	84	»
51) Pisu Giorgio, nato a Bari Sardo il 17 agosto 1941	»	84	»
52) Zampaglione Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo il 16 febbraio 1938	»	84	»
53) Lerza Pasquale, nato a S. Benedetto del Tronto il 2 ottobre 1926	»	83	»
54) Savino Luigi, nato a Napoli l'8 agosto 1931	»	83	»
55) Cutino Carlo, nato a Napoli il 21 aprile 1928	»	82	»
56) Mantellini Paolo Valerio, nato a Milano il 30 giugno 1942	»	82	»
57) Montanaro Giorgio, nato a Levanto il 7 aprile 1943	»	82	»
58) Pesa Oscar, nato a Fresa Grandinaria il 17 luglio 1941	»	82	»
59) Naim Umberto, nato a Sfax il 2 marzo 1944	»	81	»
60) Agnoli Fabrizio, nato a Pieve di Cadore il 13 giugno 1942	»	80	»
61) Coinu Michela, nata a Fonni il 10 settembre 1939	»	80	»
62) Cova Luigi Mario, nato ad Arconate il 2 aprile 1940	»	80	»
63) Cuiuli Vittorio, nato a Lamezia Terme il 6 agosto 1936	»	80	»
64) Dal Pino Pietro, nato a Viareggio il 24 settembre 1940	»	80	»
65) Deganuto Luigi, nato a S. Vito al Tagliamento il 29 novembre 1938	»	80	»
66) Lampasi Domenico, nato a Curinga l'8 novembre 1929	»	80	»
67) Mensi Fabio, nato a Schio il 19 marzo 1943	»	80	»
68) Mereu Salvatore, nato a Sorgono il 16 aprile 1940	»	80	»
69) Piccioni Franco, nato a S. Benedetto del Tronto il 24 luglio 1939	»	80	»
70) Rametta Emanuele, nato a Noto il 22 marzo 1942	punti	80	su 100
71) Recaldin Enrico, nato a Verona il 6 agosto 1940	»	80	»
72) Scaccabarozzi Umberto, nato a Milano il 3 agosto 1940	»	80	»
73) Schiavone Fernando, nato a Palagiano il 21 aprile 1938	»	80	»
74) Sepe Vincenzo, nato a Somma Vesuviana il 25 marzo 1940	»	80	»
75) Soccorsi Fabrizio, nato a Roma il 2 febbraio 1942	»	80	»
76) D'Amato Saverio, nato a Castellammare di Stabia il 24 giugno 1939	»	79	»
77) Gennari Antonio, nato a Monteforte Irpino il 18 dicembre 1939	»	79	»
78) Lezza Umberto, nato a Brindisi l'8 luglio 1938	»	79	»
79) Pagliari Gabriella, nata a Bari il 7 marzo 1939	»	79	»
80) Pastore Florio, nato a Cornedo il 21 aprile 1935	»	79	»
81) Duce Tullio, nato a La Spezia il 5 giugno 1941	»	78	»
82) Gigante Enzo, nato a Sant'Apollinare il 26 settembre 1941	»	78	»
83) Grassi Giorgio, nato a Mottola l'8 gennaio 1941	»	78	»
84) Marchesotti Cesare, nato a Cittiglio il 29 giugno 1939	»	78	»
85) Mazzoli Marcello, nato a Firenze il 12 gennaio 1938	»	78	»
86) Rogledi Domenico, nato a Stradella il 22 marzo 1942	»	78	»
87) Salati Roberto, nato a Novi di Modena il 6 giugno 1943	»	78	»
88) Scanni Alberto, nato a Orino Azzio il 12 ottobre 1943	»	78	»
89) Sensale Pasquale, nato a Napoli il 30 novembre 1942	»	78	»
90) Zambaldi Gino, nato a Trento il 19 maggio 1938	»	78	»
91) Pietta Gianluigi, nato a Milano il 5 aprile 1936	»	77	»
92) Ricapito Mario, nato a Bitonto il 25 maggio 1938	»	77	»
93) Biagi Mario, nato a Napoli il 21 aprile 1931	»	76	»
94) Burzio Pietro Luigi, nato a Settimo Torinese il 25 gennaio 1941	»	76	»
95) Castilletti Luigi, nato a Ragusa l'11 febbraio 1937	»	76	»
96) Ciofalo Gaspare Maria, nato a Palermo il 7 gennaio 1934	»	76	»
97) Ledda Eugenio, nato a Olmedo il 4 dicembre 1940	»	76	»
98) Messinò Alberto, nato ad Asmara il 1° giugno 1931	»	76	»
99) Amadei Lucia Maria, nata a Pietrasanta il 14 luglio 1941	»	75	»
100) Bruno Ascenzio, nato a Villadoro il 6 settembre 1934	»	75	»
101) Carabelli Guerrino, nato a Milano il 14 gennaio 1941	»	75	»
102) Esposito Giuseppe, nato a Napoli il 9 luglio 1929	»	75	»
103) Fanelli Marcello, nato a Casalvieri il 12 marzo 1940	»	75	»
104) Merolli Giovanni, nato a Ceprano il 24 giugno 1937	»	75	»
105) Paone Gabriele, nato a Casalnuovo di Napoli il 22 luglio 1928	»	75	»
106) Papa Alba Ivana, nata a Pietradefusi il 2 settembre 1937	»	75	»
107) Tancredi Paolo, nato a Napoli il 5 luglio 1939	»	75	»
108) Amato Antonio, nato a Torre Annunziata il 3 settembre 1938	»	74	»
109) Autore Amedeo, nato a Guastalla il 5 settembre 1943	»	74	»
110) Campolucci Giuseppe, nato a Corinaldo il 21 agosto 1939	»	74	»

111) Cannavale Antonio, nato a Napoli il 13 giugno 1930 punti 74 su 100
112) Cassani Pietro, nato a Domodossola il 31 maggio 1939 . » 74 »
113) Codeluppi Paolo, nato a Correggio il 2 gennaio 1944 . » 74 »
114) Cozzoli Giuseppe, nato a Lodi il 4 gennaio 1921 » 74 »
115) De Rensis Lucio, nato a Cava dei Tirreni il 26 giugno 1941 » 74 »
116) Eremita Isidoro Antonio, nato a Giarre il 13 giugno 1935 . » 74 »
117) Magnano Nicola, nato a Catania il 22 gennaio 1943 » 74 »
118) Mancuso Giorgio, nato a Palazzo Adriano il 12 agosto 1936 . » 74 »
119) Naitza Giovanni Battista, nato a S. Nicolò Gerrei il 12 febbraio 1941 » 74 »
120) Palomba Domenico, nato a Torre del Greco il 25 giugno 1941 » 74 »
121) Procaccio Pasquale, nato a Triggiano il 23 marzo 1939 . » 74 »
122) Salerno Mario, nato a N. Ganci il 5 novembre 1941 » 74 »
123) Scala Aldo, nato a Caserta il 17 febbraio 1941 » 74 »
124) Sesti Antonio Giulio, nato a Roma il 15 febbraio 1925 . » 74 »
125) Silvia Giuseppe, nato a Grotte il 24 aprile 1932 . » 74 »
126) Stefani Silvia, nata a Verteneglio il 9 ottobre 1926 . » 74 »
127) Verrengia Luigi Osvaldo, nato a Carinoca il 19 settembre 1939 . » 74 »
128) Burrai Itria, nato a Bitti il 3 aprile 1942 . » 73 »
129) Campesato Antonio, nato a Nanto il 4 luglio 1926 » 73 »
130) Cardelli Luciano, nato a Masciano S. Angelo il 30 maggio 1940 . » 73 »
131) Gori Mario, nato a Roma il 4 novembre 1942 . » 73 »
132) Loppi Claudio Pietro, nato a Chieti l'8 marzo 1941 . . » 73 »
133) Maida Rosario, nato a Mussomeli il 22 gennaio 1932 . » 73 »
134) Aldeghi Antonio, nato a Milano il 28 luglio 1939 . » 72 »
135) Antolino Pasquale, nato ad Andreatta il 27 agosto 1940 . » 72 »
136) Bertolino Raffaello, nato a Torino il 12 luglio 1935 . » 72 »
137) Bevilacqua Pietro, nato a Lunano il 26 giugno 1941 . . . » 72 »
138) Canova Roberto, nato a Roma il 10 marzo 1937 . . . . » 72 »
139) Corda Carlo, nato a Monserrato il 19 gennaio 1943 . . . » 72 »
140) Iovino Giovanni, nato ad Angri il 9 settembre 1927 . » 72 »
141) Martellini Maria Grazia, nata a Bologna il 29 dicembre 1941 . » 72 »
142) Massaro Albertina, nata a La Spezia l'11 aprile 1927 . » 72 »
143) Melillo Enrico, nato a Roma il 21 dicembre 1926 . . » 72 »
144) Mosanghini Oscar, nato a Mortegliano il 14 dicembre 1937 . » 72 »
145) Pierucci Vincenzo, nato ad Atri il 1° gennaio 1932 » 72 »
146) Tassinari Antonio, nato a Faenza il 5 aprile 1934 . » 72 »
147) Vesco Rufillo, nato a Mogliano Veneto il 23 gennaio 1935 . » 72 »
148) Barbi Claudio, nato a Roma il 6 febbraio 1942 . . » 71 »
149) Berton Aldo, nato a Genova il 24 aprile 1938 . . » 71 »
150) Lattanzi Vincenzo, nato a Bari il 18 gennaio 1942 » 71 »
151) Massidda Ignazio, nato a Roma il 26 giugno 1942 . . . . . . » 71 »
152) Rigo Giampiero, nato a Soresina il 26 settembre 1937 . . . . punti 71 su 100
153) Attard Beniamino, nato a Catania il 14 ottobre 1935 . . . . » 70 »
154) Barbera Giuseppe, nato a S. Teresa Riva il 28 ottobre 1933 . . . . . . » 70 »
155) Bonagura Mario, nato a Palma Campania il 20 aprile 1930 . . . . » 70 »
156) Brandolese Giorgio, nato a Villanova del Ghebbo il 6 marzo 1937 . . . . . » 70 »
157) Camilloni Renato, nato a Chiusi il 2 giugno 1943 . . . . » 70 »
158) Catenazzo Giuseppe, nato a Potenza il 2 maggio 1940 . . . . » 70 »
159) Ciotti Riccardo, nato a Torino il 3 gennaio 1933 . . . . » 70 »
160) De Caprio Mario, nato a Caserta l'8 settembre 1934 . . . . » 70 »
161) Del Noce Antonio, nato a Padova il 16 ottobre 1941 . . . . » 70 »
162) D'Ingianna Enzo, nato a Como il 27 marzo 1937 . . . . » 70 »
163) Fellepara Eugenio, nato a Pezzola il 19 maggio 1939 . . . . » 70 »
164) Giamo Giuseppe, nato a Burgio il 3 luglio 1932 . . . . » 70 »
165) Greco Osvaldo, nato a Siderno Marina il 7 febbraio 1928 . . . . . . » 70 »
166) La Vieri Vincenzo, nato a Brindisi Montagna il 16 ottobre 1930 . . . . . » 70 »
167) Lomanto Ferdinando, nato a Torino il 1° settembre 1926 . . . . . . » 70 »
168) Lupinc Vito, nato a Gorizia il 1° luglio 1938 . . . . » 70 »
169) Lusi Giuseppe, nato a Capua il 15 giugno 1934 . . . . » 70 »
170) Marasco Egidio, nato a Gemona del Friuli l'8 agosto 1941 . . . . » 70 »
171) Marinelli Carlo, nato a Roma il 18 maggio 1943 . . . . » 70 »
172) Marino Giovanni, nato a Marsala il 29 ottobre 1943 . . . . » 70 »
173) Masala Franchino, nato a Cargeghe il 30 dicembre 1937 . . . . . . » 70 »
174) Mascia Vittorio, nato a Bari il 21 maggio 1930 . . . . » 70 »
175) Mazzeo Francesco, nato a Nola il 17 novembre 1937 . . . . » 70 »
176) Meloni Gerardo, nato a Selegas il 24 maggio 1936 . . . . » 70 »
177) Nagar Aldo, nato a Torino il 26 gennaio 1944 . . . . » 70 »
178) Orel Giorgio, nato a Trieste il 9 luglio 1925 . . . . » 70 »
179) Pichierri Umberto, nato a Calino il 31 maggio 1941 . . . . » 70 »
180) Potì Raffaele, nato a Melendugno l'11 febbraio 1942 . . . . » 70 »
181) Rossi Giuseppe, nato a Sante Marie il 27 aprile 1933 . . . . » 70 »
182) Rossi Pierino, nato a Glasgow il 10 ottobre 1922 . . . . » 70 »
183) Salmeri Giuseppe, nato a Cesarò il 28 novembre 1931 . . . . » 70 »
184) Salomone Teresa, nata a Roma il 2 novembre 1943 . . . . » 70 »
185) Tagliamonte Alfonso, nato ad Angri il 28 gennaio 1931 . . . . » 70 »
186) Tornatore Calogero, nato a Bivona il 22 maggio 1937 . . . . » 70 »
187) Zangheri Alberto, nato a Pavia il 28 dicembre 1936 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3205)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia (a tempo pieno);

un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(1432/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1433/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monselice (Padova).

(1434/S)

OSPEDALE « D. COTUGNO » DI BARI

Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1453/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801160)